

Vi sono libri che, nel tempo, mantengono una sorta di freschezza. Le *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale* di Giannino Ferrari dalle Spade, a distanza di più di ottant'anni, sembrano quasi appartenere all'attuale stagione di studi, che vede un più che intenso fiorire delle indagini sull'età tardoantica. Per tale ragione, e per restituire materialmente agli studiosi del diritto altomedievale un'opera assai utile, in pratica scomparsa dal mercato librario, va apprezzata la riproposta di queste pagine come frutto di una seria ricerca interdisciplinare.

ISBN 979-12-5965-228-7



9 791259 652287

ISSN 2724-4784



9 770272 447841

€ 18,00

Σ

7



Συντέλεια – Diritto

SYNTÉLEIA

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'

G. FERRARI DALLE SPADE IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE NEL DIRITTO ROMANO IMPERIALE

GIANNINO FERRARI DALLE SPADE
**IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE
NEL DIRITTO ROMANO IMPERIALE**

CON UNA NOTA DI LETTURA DI
ANGELINA CIRILLO

CACUCCI EDITORE
BARI



Angelina Cirillo è professore a contratto di *Storia del diritto* (Ius19) nel Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze Economiche, Giuridiche, Informatiche e Motorie dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

SYNTÉLEIA

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'

Συντέλεια - Sezione *Diritto*

Direttore: Elio **Dovere**

Comitato Direttivo: Federico **Alvino**, Filomena **Buonocore**, Marco **Esposito**,
Rosaria **Giampetraglia**, Sonia **Scognamiglio**

Comitato Scientifico

Raffaele **Bifulco**, *Libera Università Internazionale degli studi sociali 'Guido Carli' di Roma*; Francesco **Caprioli**, *Università degli Studi di Torino*; Francesco **Caringella**, *Consiglio di Stato della Repubblica Italiana*; Francesco Paolo **Casavola**, *Corte Costituzionale della Repubblica Italiana*; José Ramón **de Verda y Beamonte**, *Universitat de València*; Jean-François **Gerken**, *Université de Liège*; Peter **Kindler**, *Ludwig-Maximilians-Universität München*; Fernando Higinio **Llano Alonso**, *Universidad de Sevilla*; Luca **Loschiavo**, *Università degli Studi di Teramo*; Giovanni **Luchetti**, *Università degli Studi di Bologna*; Pascal **Pichonnaz**, *Université de Fribourg*; Otto **Pfersmann**, *École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris*; Rafael **Porrata-Doria, Jr.**, *Temple University Beaseley School of Law, Philadelphia PA*; Mario **Rusciano**, *Università degli Studi di Napoli 'Federico II'*; Richard William Benet **Salway**, *University College London*; Eduardo **Vera-Cruz Pinto**, *Universidade de Lisboa*; Giovanni **Verde**, *Libera Università Internazionale degli studi sociali 'Guido Carli' di Roma*; Lihong **Zhang**, *East University of Political Science and Law, Shanghai*

Segretario di redazione: Salvatore **Aceto di Capriglia**

Comitato di redazione: Maria Ilia **Bianco**, Angelina **Cirillo**, Gabriella **D'Amore**, Emilia **D'Avino**, Valeria **De Santis**; Giovanni **Papa** (coordinatore), Serena **Potito**, Fabrizio **Rippa**, Elisa **Tino**

Il presente volume è stato sottoposto a una procedura di valutazione basata sul sistema di *Double Blind Peer Review*.

Gli atti della procedura di revisione sono consultabili, da parte degli aventi diritto, presso la Segreteria di redazione.

SYNTÉLELA

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'

Συντέλεια - Sezione Diritto

————— 7 —————

Giannino Ferrari dalle Spade

**IMMUNITÀ ECCLESIASTICHE
NEL DIRITTO ROMANO IMPERIALE**

con una nota di lettura di
Angelina Cirillo

prefazione di
Elio Dovere

CACUCCI  EDITORE
BARI

Il volume è stato realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'.

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

In copertina: Edgardo Sambo Cappelletti, *Ritratto del Rettore Prof. Giannino Ferrari dalle Spade* (particolare), 1942 (olio su tavola, cm. 70x50), Università degli Studi-Pinacoteca del Rettorato, Trieste

© 2023 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Indice

Prefazione	VII
Nota di lettura	IX
Angelina Cirillo <i>Una commessura tra saperi storico-giuridici: le Immunità di Giannino Ferrari dalle Spade</i>	
Giannino Ferrari dalle Spade <i>Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale</i>	1

Prefazione

La sezione Diritto di Syntéleia, una Collana di pubblicazioni tanto giovane e già così ricca di produzione scientifica – ben sei volumi in soli due anni di vita –, si arricchisce ora grazie alla ristampa di un'opera scomparsa da decenni dal panorama editoriale eppure, per la sua singolare utilità, permanentemente citata dai cultori delle discipline storico-giuridiche. Per tale ragione, e dunque per aver pensato di rendere di nuovo materialmente disponibile al mondo della ricerca uno studio pregiato, a suo tempo condotto con fine intuito e saggio equilibrio, come le Immunità ecclesiastiche di Giannino Ferrari dalle Spade, dopo ottant'anni reperibile oramai solo nel mercato antiquario, non si può che essere grati ad Angelina Cirillo.

La nuova stampa di questo prezioso contributo, riprodotto, non foss'altro che per restituire anche il sapore di un'epoca divenuta lontana, così come originariamente apparso negli Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (e coi caratteri della storica Tipografia Carlo Ferrari di Venezia), non solo rende un vero e proprio servizio alla comunità degli storici del diritto per la qualità del libro prescelto. Essa, nel contempo, come giustamente insiste Angelina Cirillo nella sua esemplare Nota di lettura, offre un ammaestramento mirabile di indagine metodologica interdisciplinare.

Le Immunità di Ferrari dalle Spade costituiscono un modello di analisi testuale e di ricostruzione storica che, pur con i limiti presenti in qualsiasi prodotto delle umane attività – in primis quelle del mondo della ricerca, destinate per loro stessa natura a essere talora velocemente superate –, ancora oggi davvero resiste, come con robusta sensibilità storiografica sostiene e motiva la nostra 'lettrice', in funzione fortemente «paradigmatica»: bene farebbero i cultori del diritto post-romano a ricordare che la ricerca sul mondo medievale (ma anche sulle realtà giuridico-istituzionali successive a

Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale

quest'ultimo) non può affatto prescindere, dove più dove meno, dall'eredità del ius Romanum, e più che spesso da quella trasmessa dalla multiforme esperienza tardoantica.

E anzitutto in questa prospettiva il contributo di Ferrari dalle Spade sulle Immunità chiedeva da tempo, appunto, di essere riproposto: ad usum, cioè, dei ricercatori di diritto romano e degli studiosi del diritto medievale, ma ancora più a vantaggio delle 'reclute' di entrambe le discipline, come ideale campione di un più che fruttuoso modo di leggere tutte le fonti, senza preclusioni disciplinari di sorta. È quanto ha fatto Angelina Cirillo con la sua apprezzabile opzione scientifico-editoriale e con le sue dense ed esplicative pagine di 'lettura'.

Napoli, 27 febbraio 2023

Elio Dove

Nota di lettura

Una commessura tra saperi storico-giuridici: le *Immunità* di Giannino Ferrari dalle Spade

1. – Giannino Ferrari dalle Spade è stato un eccezionale studioso, in qualche modo positivamente eccentrico, dell'esperienza giuridica alto-medievale, sia occidentale sia bizantina, e di quella moderna europea¹. I suoi numerosi ed eclettici interessi, a iniziare dall'attenzione minuziosa per i documenti anche papirologici della prassi, e le profonde e sofisticate capacità scientifiche da storico e giurista – spesso messe al servizio non solo della comunità dei ricercatori, e in una vita conclusasi precocemente ma spesa con intensità – hanno lasciato una traccia di non poco conto². A dispetto della posizione professionale di storico del diritto italiano – questo il primo incarico a Ferrara, poi a Messina, Siena, Firenze, Padova –, la sua viva attenzione per il diritto romano e, da lì, la predilezione per l'Alto-Medioevo ne hanno fatto un significativo campione di ciò che un 'certo' modo di fare storia del diritto tra antico e moderno ha rappresentato, a fronte della troppo forte presenza culturale della storiografia giuridica tedesca, nei primi decenni del XX secolo.

Ha fatto bene chi, nel tracciarne il profilo di uomo pubblico, ne ha ricordato sia il coraggioso impegno profuso in difesa della patria in occasione dei tragici eventi della Grande Guerra³, sia l'intensa militanza a favore delle istituzioni pubbliche nazionali, non solo universitarie, e

¹ Probabilmente, egli fu lo «storico per eccellenza del diritto italiano medievale»: così M. A. DE' DOMINICIS, *Il metodo e l'indirizzo storico-romanistico nell'opera di Giannino Ferrari dalle Spade*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 23 (1950) 97 ss., 105.

² Vd. C. LANZA, s. v. *Ferrari dalle Spade Gianni (Giannino)*, in *Dizionario biografico degli italiani* 46 (1996, https://www.treccani.it/enciclopedia/ferrari-dalle-spade-gianni_%28Dizionario-Biografico%29/), da cui si trae un'ammirevole immagine, a tutto tondo, del Nostro.

³ Vd. DE' DOMINICIS, *Il metodo e l'indirizzo storico-romanistico* cit., qui 101 s.

di quelle politiche sovranazionali⁴. Ugualmente opportuno è stato – su questo aspetto, però, forse sarebbe stato meglio insistere ulteriormente – richiamare l’attenzione sulla forza d’animo manifestata da Ferrari dalle Spade nel proprio percorso accademico. Una forza fondata sul coraggio delle idee radicate nei risultati raggiunti attraverso ricerche serie e faticose, incuranti dei pesanti condizionamenti culturali contemporanei (si pensi alle pressioni operate dalle tendenze allora dogmatizzanti e dalla critica interpolazionistica⁵): ricerche assolutamente libere perché perfettamente rispettose delle fonti, accompagnate dalla massima cautela e ponderazione, e pronte a recepire quanto da esse provenienti al di là delle moderne, spesso fuorvianti, richieste ordinamentali.

Nel caso oggi vi fossero ancora quelle belle formazioni culturali e metodologiche sedimentarie un tempo consuete nell’Accademia, e purtroppo sempre più rare, egli potrebbe rappresentare un paradigma di quella esigua schiera di studiosi che, in possesso di non comuni e robusti strumenti metodologici, incluse perfette conoscenze archivistico-diplomatiche, hanno indicato una strada percorribile dalla ricerca per saldare diversi saperi storico-giuridici. Non a caso, egli fu editore di fonti e professò, con la storia del diritto italiano e l’esegesi delle fonti del diritto nazionale, tutte le tradizionali discipline romanistiche e con esse la papirologia, ma insegnò anche la storia e la politica coloniale, la storia del diritto privato internazionale, il diritto comparato (con attenzione per quello austriaco e poi per il diritto inglese).

Se ben si riflette, parte dei suoi lavori, esplorando spazi temporali e territori documentari di frontiera – fecondi ambiti di indagine di solito trascurati, malauguratamente, fino alla seconda metà del secolo XX –, ha in qualche modo anticipato almeno di un cinquantennio, pur incon-

⁴ Non da molto ha ricordato ciò anche G. PACE GRAVINA, «Una cattedra nuova di materia nuova»: storici del diritto in Italia dall’Unità alla Grande Guerra, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, cur. I. Birocchi-M. Brutti, Torino 2016, 44 ss., qui 61.

⁵ In argomento, un’equilibrata e recenziere valutazione di tale metodologia è quella del compianto F. ZUCCOTTI, *Considerazioni minime sulla terminologia tardo-antica negli interventi sui testi giuridici classici*, in *Rivista di Diritto Romano* 22 (2022), www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano-22-Zuccotti-Considerazioni.pdf.

sapevolmente, una effervescente stagione della recente ricerca giurimanistica vivacemente applicatasi, negli ultimi quarant'anni, all'esame di quel complesso mondo tardoantico fino agli anni '80 del Novecento praticamente dimenticato. Impreziosendo le ordinarie linee della storiografia giuridica dell'età post-romana, gli studi di Ferrari dalle Spade, pure sull'onda delle idee del maestro Nino Tamassia, hanno invero costantemente cercato i segnali della continuità piuttosto che quelli della cesura. Linee ininterrotte, quelle da lui rintracciate, dal diritto dei Romani a quello dei moderni, in una prospettiva di marca assolutamente storica per fortuna lontana, benché niente affatto 'pagante' sul piano della carriera, dai veri e propri abusi modernizzanti che caratterizzavano le indagini del primo segmento del secolo passato.

Le sue ricerche sul diritto volgare, le opere centrate sui documenti medievali giusprivatistici italiani, greco-egizi e bizantini, le pagine riguardanti l'obbligazione letterale e la *stipulatio* in età intermedia, i saggi sul diritto ereditario nel Medioevo hanno tutti mostrato bene – al di là delle naturali fratture longobarde o visigotiche – l'effettiva continuità del tradizionale diritto dei Romani con quello dei secoli successivi⁶. Quegli studi, pur non misconoscendo specifici e ovvi allontanamenti formali del diritto medievale dall'antico, come per esempio in tema di testamento, e, assai dopo, naturali scostamenti pure di quello moderno dal modello romano, hanno mostrato perché non si debba prescindere, nelle ricerche giuridiche focalizzate sull'Alto-Medioevo, dall'analisi delle fonti dello *ius Romanorum* così come concentrate nell'ultimo periodo dell'Impero, prima del dissolvimento di questo nei regni romano-barbarici.

E appunto in questa direzione, naturalmente fruttuosa se perseguita con provveduto strumentario metodologico, si pose il saggio dedicato alle *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale* (quasi 150 pagine!), presentato a metà del 1939 al Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, con le bozze licenziate esattamente tre mesi dopo lo scoppio del conflitto mondiale, e pubblicato l'anno seguente negli Atti della relativa Classe di Scienze Morali e Lettere: un'indagine scrupolosa, ana-

⁶ Una sorta di completo panorama dell'itinerario culturale descritto da Ferrari dalle Spade, condotto leggendo, sia pur rapidamente ma analiticamente, le sue opere, è quello di DE' DOMINICIS, *Il metodo e l'indirizzo storico-romanistico* cit. (dove è l'elenco cronologico delle pubblicazioni dello studioso: 172 ss.).

litica, minuziosa, in qualche maniera realmente preziosa per la formazione culturale dello storico dei rapporti giuridici instauratisi in origine tra *sacerdotium* e *imperium*, tra Chiesa e 'Stato'. E non è improbabile, com'è stato opportunamente osservato, che si trattasse di un contributo volto a rappresentare una sola delle tante espressioni d'un orizzonte storico ben più ampio, forse progettato come ipotesi di lavoro per quadri separati, in certa misura restitutivo della sopravvivenza dell'antico diritto all'interno dell'ordinamento dei territori italiani occupati dai Normanni dall'XI secolo in avanti⁷.

La monografia, tale era giustamente definita dall'autore pur essendo presentata, come diremmo oggi, a mo' di contributo in volume, veniva sottoposta alla comunità scientifica come apporto alla comprensione di una massa di diritto – quello dei secoli IV e V relativo alle concessioni legislative di privilegi ed esenzioni a *ecclesiae* e *clerici* – allora non ancora divenuto oggetto di frenetico vaglio da parte degli specialisti di diritto romano, così com'è avvenuto poi in quello che con espressione fortunata è stato definito il tempo 'dell'esplosione del tardoantico'⁸.

Com'è ovvio, tuttavia, e Ferrari dalle Spade non mancava di avvertire i suoi lettori in tal senso, scopo privilegiato della corposa indagine non era certo l'esclusivo approfondimento per così dire tecnico della produzione normativa in materia ecclesiastica della tarda età romana (anche se poi il lavoro avrebbe pure accolto larghe sintesi di vero e proprio diritto tributario⁹). Obiettivo delle sue pagine era, piuttosto, la definizione generale e, direi, anche particolare, di un quadro di riferimento storicamente utile

⁷ Vd. LANZA, *Ferrari dalle Spade* cit., che richiama gli studi più o meno coevi del Nostro, poi inseriti nella raccolta degli *Scritti* (vd. *infra* nt. 13), dedicati alle *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia normanna*, ai *Privilegi degli ebrei nell'Impero romano-cristiano*, alla *Giurisdizione speciale ebraica nell'Impero romano-cristiano*.

⁸ Per un riferimento quasi ovvio basti vd. A. GIARDINA, *Esplosione di Tardoantico*, in *Studi Storici* 40 (1999) 157 ss.; ID., *Tardoantico: appunti sul dibattito attuale*, ivi 45 (2004) 41 ss.; *adde* ora i contributi dell'inchiesta effettuata da Lucio De Giovanni, *Studi sulla Tarda Antichità. Bilanci, proposte, prospettive*, in *Κοινωνία* 46 (2022) 191 ss.

⁹ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 132 ss., 145 ss.: qui la numerazione delle pagine è quella generale del tomo 99, dispensa prima, della parte seconda-Classe di Scienze Morale e Lettere degli *Atti del Reale Istituto Veneto-anno accademico 1939-40* (va rilevato che ivi la p. 228 è erroneamente numerata come p. 282).

a «comprendere gli ulteriori sviluppi che l'Immunità subisce, nell'Alto Medioevo» – si pensi al dilagare delle immunità coi Carolingi – «tanto in Oriente quanto in Occidente»¹⁰.

Era, cioè, dalla esplicita percezione delle ordinarie carenze dello storico-giurista dell'Età di Mezzo sull'importante tema prescelto che nasceva l'esigenza, in un ricercatore capace di leggere le fonti più disparate¹¹, anche quelle meno consuete al medievista – di sicuro sconosciute al romanista e fors'anche al bizantinista meno colto –, di scavare nelle pieghe di testi sino ad allora trascurati. E a questa urgenza egli associava la necessità di confrontarsi con interpretazioni autorevoli ma non condivisibili, di recuperare informazioni disperse, metterle ragionevolmente a partito, e illuminare quella «conoscenza superficiale, troppo approssimativa, e, talvolta, anche errata» della traccia giuridica romana, tale da rendere «oscuere e difficili» le questioni relative alle immunità medievali¹².

Dunque, fu oltremodo commendevole l'iniziativa presa da alcuni studiosi esattamente settant'anni fa – e si trattava di ricercatori d'un calibro speciale come, con altri (per esempio Salvatore Riccobono), Leopold Wenger ed Enrico Besta – di ripubblicare tutti assieme i lavori di Ferrari dalle Spade, scomparso dieci anni prima, e, tra essi, naturalmente lo studio sulle *Immunità*¹³. Ebbene, quest'ultimo contributo, centrato su un tema intricato, a volte sfuggente e da sempre considerato 'antichis-

¹⁰ FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 107. Com'è noto si tratta di un tema in passato seriamente indagato (ricordo il volume di G. SALVIOLI, *Storia delle immunità, delle signorie e giustizie delle chiese in Italia* 2, Modena 1889), ancora oggi più o meno ricorrente, in specie per l'aspetto della giurisdizione, sebbene in maniera assai parcellizzata; vd. per es. *Longobardia e Longobardi nell'Italia meridionale. Le istituzioni ecclesiastiche*. Atti II conv. Centro Cultura Univ. Cattolica Benevento 1992, curr. G. Andenna-G. Picasso, Milano 1996; A. AMBROSIONI-P. ZERBI, *Problemi di storia medievale*, Milano 2001⁴, 50 s.; *Istituzioni ecclesiastiche e potere regio nel Mediterraneo medievale. Scritti per S. Fodale*, curr. P. Sardina-D. Santoro-M. A. Russo, Palermo 2016.

¹¹ Va notata la dimestichezza di Ferrari dalle Spade anche con i materiali patristici (per es. con le Storie di Sozomeno ed Evagrio, come pure con le Origini di Isidoro), e l'uso complementare di essi nella ricostruzione ordinamentale, nonostante le serie riserve che egli esprime sulla qualità della relativa testimonianza nella rigida prospettiva storico-giuridica a causa «dell'ignoranza o della insufficienza di cultura giuridica ... degli autori o, comunque, del carattere letterario di dette fonti»: *Immunità* 225.

¹² FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 107.

¹³ Vd. G. FERRARI DALLE SPADE, *Scritti giuridici* 1-3, Milano 1953-56.

simo¹⁴, rappresentativo dei complessi rapporti del legislatore tardoantico con la pervasiva presenza della realtà cristiana – un'esperienza, questa, consolidatasi istituzionalmente nei secoli IV e V, che avrebbe via via culturalmente informato di sé creatori e fruitori del diritto dell'intera società mediterranea medievale –, merita oggi di essere editorialmente riproposto non foss'altro perché centrato su un tratto essenziale del diritto dei secoli di passaggio dallo *ius Romanorum* a ciò che poi sarebbero stati il diritto del Medioevo bizantino, lo *ius canonicum*, il diritto del Medioevo di un'ampia area dell'Europa occidentale poi espansa verso est e verso sud¹⁵.

La rilettura odierna di questa ricerca, nel seguire la semplice sequenzialità delle argomentazioni condotte da Ferrari dalle Spade – una semplicità di ragionamento talora disarmante nella sua logica essenziale e stringente –, rende senz'altro avvertito lo studioso medievista (ma anche il meno 'armato' romanista), per formazione culturale a volte davvero inconsapevole, di quali fossero i reali rapporti delineatisi in antico tra il legislatore laico e le istituzioni cristiane materialmente operanti in ambiente profano.

La linea tracciata dal giurista veneto (a Tregnago, un piccolo comune del Veronese, ebbe inizio e termine l'avventura umana del Nostro) aborda le fonti giurisprudenziali classiche e la normazione dei secoli IV-VI, giungendo fino ai *Libri Basilicorum* e oltre, mai dissociando dall'esame esegetico il confronto con i commenti forniti dalla dottrina, spesso rilevando non solo errori interpretativi ma finanche refusi tipografici¹⁶: un modo di procedere, questo, che aiuterebbe non poco, paradigmaticamente, coloro che oggi si avvicinano numerosi ai temi della tarda antichità spesso da neofiti. Molti ricercatori, talora digiuni dell'opportuna conoscenza dell'estrema *varietas* dei materiali tardoromani e primome-

¹⁴ Il sempre prezioso Gaetano Moroni fa risalire l'argomento-immunità ecclesiastiche all'istituzione da parte di Dio del privilegio d'asilo in età mosaica, al momento dell'«ingresso del popolo israelitico nella Terra Promessa», ordinando «che stabilite fossero sei città di rifugio» per i soggetti colpevoli di omicidio involontario, e «non solo quelli della nazione ebraica, ma tutti gli altri di qualunque paese e culto»: *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* 34, Venezia 1845, 22 ss., qui 23.

¹⁵ Vd. la 'monografia' in FERRARI DALLE SPADE, *Scritti* 3, 125-242.

¹⁶ Vd. per es. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 194 nt. 8, con una correzione a Mommsen.

dievali – si pensi solo alle ricche *Variae* cassiodoree, alle dense *epistulae* di papa Gregorio, alle enfatiche *chrysobullae* dei sovrani greco-medievali, alle rare ordinanze di patriarchi costantinopolitani¹⁷ –, ma soprattutto privi della necessaria modestia occorrente nell'avvicinarle, forse proprio dall'equilibrato esempio metodologico offerto dal lavoro di Ferrari dalle Spade potrebbero trovare notevole giovamento, e imparare a posizionarsi con rispettosa consapevolezza nel leggere pagine antiche e 'difficili'.

Specialmente su temi come quello implicato dalla ricerca sulle *Immunità*, coinvolgente argomenti complessi e fonti non facili da accostare – un tema generale, peraltro, in qualche maniera oggi più che attuale, se solo si guarda al convegno promosso a Bruxelles, nel 2022, dalla Société Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité, centrato su «*Ius et Religio. Droit, religions anciennes et christianisme dans l'Antiquité*» –, la strada perseguita dal Nostro potrebbe essere quella più fruttuosa: una ricerca onesta e misurata, coraggiosamente a cavaliere di più discipline, apportatrice di un'informata, chiara e precisa conoscenza di questioni storico-giuridiche che nel tempo avrebbero avuto sviluppi assolutamente inimmaginabili in epoca romana.

2. – Nell'avvicinarsi alle *Immunità* di Ferrari dalle Spade si rimane sorpresi dalla quantità di informazioni che sia il romanista sia, e di sicuro con maggiore utilità, il medievista/bizantinista possono raccogliere per impostare correttamente la propria attività di indagine. Si guardi solo, per esempio, alle rapide ma efficaci precisazioni che lo studioso offre in tema di *defensores*, solitamente «laici scelti dal corpo degli avvocati professionisti [scholastici], dei quali alcuni si occupavano degli affari privati, ma altri funzionavano da avvocati fiscali»¹⁸. Egli, nello spigolare tra i materiali più disparati, ne distingue varie '*species*': *defensores ecclesiae*, *pauperum*, *civitatum*, *plebis*, *senatus*; e le fonti interrogate sono le quasi ovvie *novellae* valentiniane del V secolo, gli editti di Giustiniano dei cento anni successivi, le epistole di Gregorio Magno, il commentario canonistico (la *Synopsis canonum*) di Alessio Aristeno del XII secolo.

¹⁷ Quelle del patriarca costantinopolitano Geremia II Tranos (XVI secolo) citate nelle *Immunità* per evidente completezza erudita, vista la consapevolezza del Nostro di richiamare fonti oramai di «epoca turca»: vd. FERRARI DALLE SPADE ivi 242.

¹⁸ FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 245.

Apprezzabili in maniera particolare, poi, appaiono anche le considerazioni sulle moderne edizioni critiche delle opere antiche, frutto evidente non solo dell'ottima competenza filologica del Nostro, ma pure risultato di un ampio lavoro di informazione e di larga selezione documentaria, consueti nel procedere di uno studioso di tal fatta, effettuati a monte della successiva indagine testuale¹⁹.

Di interesse estremo sono le osservazioni, in primo luogo quelle di natura linguistica²⁰, che nel lavoro sono offerte sia nel testo, sia nell'esuberante *apparatus*. Si tratta di minute puntualizzazioni su precise questioni fondate sull'esame di fonti spesso di lingua greca – il Nomocanone di Fozio, per esempio, il Tipucito, il *Breviarium* di Teodoro di Ermopoli, ecc. –, solitamente ignorate o male interpretate in dottrina, e in qualche caso davvero raramente inquisite. Ancora: vi sono ragionate osservazioni su opinioni altrui, che egli rinviene finanche negli interstizi degli *apparatus* delle opere consultate²¹, critiche quasi sempre rivolte a esegesi poco accettabili, talora avanzate per 'aggiustare' con misura sia il pensiero di maestri del lontano passato quali Johannes Löwenklau, Jacques Cujas, Cesare Baronio, Jacques Godefroy (di norma giustamente seguito, salvo occasionali leggeri appunti ma talora pure decise censure²²), Johann C. F. Manso (particolarmente bersagliato da puntualizzazioni), Jean Bouhier²³, Charles-Annibal Fabrot²⁴, sia le affermazioni di più recenti punti di riferimento scientifico come Theodor Mommsen (a volte con

¹⁹ Come campione vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 223 nt. 1 (con una valutazione comparata di edizioni di fonti), 232 nt. 3 (dove è, di fatto, una comparazione tra le abilità filologiche di Gotofredo e quelle, assai modeste, dei moderni recensori di fonti).

²⁰ Vd. per es. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 130, in merito a NovIust. 17, 9; *adde* ivi 188 ss., con sottili distinzioni linguistiche, tra greco e latino, a proposito di *tutela, cura, civilia munera*.

²¹ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 143 nt. 1, ove lo studioso sente il bisogno di aderire all'opinione manifestata da Mommsen in un paio di note dell'edizione del *Theodosianus*.

²² Per es. vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 118 nt. 1 (a proposito di *capitatio*) o 125 (in tema di *publicum iter* e di *via militaris*).

²³ Per tutti questi studiosi vd., tra vari luoghi, FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 112 nt. 1, 133 nt. 2, 142 nt. 1, 153 nt. 4, 167.

²⁴ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 111 nt. 3, dove si osserva l'assurdo d'una lettura delle fonti data dal Fabrot in tema di *capitatio* della *ecclesia* tessalonicense.

correzioni di mende editoriali delle fonti²⁵), Otto Gradenwitz, Ludwig Mitteis (del quale egli era stato studente), Robert Génestal du Chaumeil (assai spesso 'ripreso'), Giulio Vismara²⁶, Francis de Zulueta²⁷, Francesco Schupfer (al quale, quando può, fors'anche per la propria storia accademica²⁸, Ferrari dalle Spade non fa alcuno 'sconto'²⁹). Ed è oltremodo degna di nota la moderazione con la quale, discutendo ipotesi scientifiche porte dalla dottrina e tra loro contrastanti – esemplare è la questione delle divergenze circa la genuinità delle *constitutiones Sirmondianae*³⁰ –, egli si disimpegna dal dibattito, non senza trascurare d'evidenziare, tuttavia, talune superficialità altrui, facendo parlare i testi stessi (notando, per esempio, nel caso delle *Sirmondianae*, l'influenza franco-visigotica di un certo linguaggio³¹) e lasciando indirettamente a essi l'imbarazzante compito di posizionarlo nel contesto scientifico³².

Emerge senz'altro, dalla trama della ricerca, una ben ponderata immagine degli importanti rapporti normativi determinatisi tra 'Stato' e Chie-

²⁵ Si tratta di notazioni ricorrenti: vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 128, 129 nt. 2, 133 nt. 2, 182 nt. 2.

²⁶ Si vd. per es., per le osservazioni a questi ricercatori, FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 180 (ove si 'corregge' Mommsen), 184 nt. 4 (*contra* Mitteis), 203 nt. 3 (dove si sottolineano ripetuti errori dello Schupfer), 215 nt. 2 e 239 nt. 3 (*contra* Vismara), 218 nt. 2 (con giuste critiche a Gradenwitz), 224 nt. 2 e 238 nt. 3 (con rilievi di Génestal), 229 nt. 3 (quasi con irrisione nei riguardi di François Martroye).

²⁷ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 111 nt. 3 (ove, oltre che rilevare errori del Fabrot, si dice che a Zulueta 'sfuggirebbe il senso' di CTh. 16, 2, 40=CI. 1, 2, 5).

²⁸ Si vd. le varie notazioni che sono in LANZA, *Ferrari dalle Spade* cit.

²⁹ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 203 nt. 3, con forti rilievi di errori ricostruttivi dello studioso. Peraltro, non si può tacere che anche altrove la giusta critica di Ferrari dalle Spade viene espressa con parole sferzanti: vd. per es. *Immunità* 232 nt. 3, circa una carenza scientifica esibita da Johann Fr. von Schulte sempre in tema di *Sirmondianae* (ma vd. anche *Immunità* 236, 245 nt. 3, ove si rilevano superficialità ed errori di Otto Grashof).

³⁰ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 229 ss.

³¹ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 230 s., dove, con solidi argomenti anche codicologici, si critica l'autorevole opinione di Gustav Fr. Hänel relativamente, appunto, alla genuinità della prima Sirmondiana.

³² Tuttavia, non va taciuto come più d'una volta anche altrove le critiche del Nostro abbiano assunto un tono leggermente irritato, improntato quasi a severa reprimenda: per es., vd. *Immunità* 113.

sa – ma non sono assenti interessanti sortite su temi parzialmente contigui³³ – relativamente a quel complesso di privilegi, diversi nel tempo e nei diversi luoghi, per i quali le persone, le cose delle *ecclesiae* e anche i siti sacri sarebbero stati esenti, pure nell'Alto-Medioevo, da taluni gravami³⁴.

Eppure, lo sforzo di Ferrari dalle Spade documenta in maniera evidente non il risultato dell'operosità di un legislatore accanitamente confessionale, come qualcuno ha pure pensato relativamente ai principi tardo-antichi, bensì l'esito di una politica normativa decisamente equilibrata.

Seppure è vero che in epoca tarda il cristianesimo si era consolidato negli spazi urbani e rurali coi suoi riti, i suoi ministeri, le sue attività caritative e assistenziali, la sua organizzazione (*episcopi, clerici, diaconi, monachi*, ecc.), e più o meno equilibratamente coesisteva con la realtà civile e col relativo governo, il legislatore laico, non senza difficoltà ma con partecipata accoglienza, si era reso in più maniere disponibile a un fruttuoso 'avvicinamento' a tale nuova realtà. Le cancellerie, con la massima indipendenza imposta dalle necessità di natura tributaria³⁵, economico-finanziaria o da quelle connesse a importanti esigenze sociali (si pensi all'esclusione prevista per i *clerici* dell'immunità dalla tutela³⁶), d'ordine pubblico o istituzionali³⁷, avevano creato non poche aree ecclesiastiche di privilegio, senza tuttavia mai troppo contravvenire alle imprescindibili

³³ È davvero di estremo interesse lo spazio dedicato, per es., alla normativa relativa al servizio di posta pubblica, alla movimentazione delle truppe, alle trasferte dei funzionari imperiali, finanche agli spostamenti del legislatore medesimo: FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 125 ss.

³⁴ Vale la pena, qui, di elencare le sezioni nelle quali l'intero lavoro risulta organizzato utilizzando le parole con cui lo studio veniva segnalato (indicando erroneamente il numero complessivo delle pagine) il 13 giugno del 1942; vd. il *Quaderno* 2208 de *La Civiltà Cattolica* 93, 2 (1942) 377: «uno studio, serio, accurato ed erudito, diviso in sei parti. La prima tratta dell'immunità delle chiese e del clero dall'imposta fondiaria; la seconda, dell'immunità dei chierici dagli uffici sordidi e straordinari; la terza, dell'immunità dagli uffici civili; la quarta, dell'esonero del clero dalla tutela e dalla cura; la quinta, dei privilegi in materia commerciale; la sesta finalmente, del foro ecclesiastico e dei vari privilegi ecclesiastici in materia giurisdizionale».

³⁵ Valga l'esempio dell'«obbligo, per le *ecclesiae urbium singularum*, di pagare la imposta fondiaria»: FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 110 s.

³⁶ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 191.

³⁷ È significativo in FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 134, il ricordo dell'urgenza imposta da alcuni lavori pubblici – la manutenzione del ponte sulla Livenza, un

responsabilità pubbliche³⁸, come nel caso, per esempio, dell'esclusione per le *ecclesiae* dell'immunità dall'annona militare in occasione di movimenti bellici confinarli³⁹.

L'indipendenza 'politica' degli uffici legislativi, invero, risulta in maniera più che evidente, giusto per non fornire che un solo campione, in relazione a quella tipica realtà medievale che, com'è noto, vedrà esistere una indubbia «antitesi fra Città e distretti di Campagna»: una sorta di contrapposizione, questa, che piuttosto che trovare conferma come concezione geneticamente medievale, grazie all'impegno posto dal Nostro nell'esaminare un'eccezionale varietà di testi e nel confrontarli costruttivamente, rivela al contrario «radici assai profonde nel passato», ovvero negli anni tardoromani (e forse anche prima)⁴⁰ – basti il ricordo dei privilegi concessi «ad alcune chiese ben determinate» e ai *clerici* non provinciali⁴¹ –, manifestando una sorprendente continuità tuttora non sempre acquisita al bagaglio culturale del medievista.

Insomma, ciò che è svelato dalle analisi testuali delle ultime fonti romane⁴², spesso col conforto di quanto lasciato dagli interpreti medievali di esse che Ferrari dalle Spade non manca mai di compulsare – a cominciare dal Commentario di Teodoro Balsamone e fino alle *opiniones e responsa* di Demetrio Chomatiano (XIII secolo) e alla successiva *Historia* di Niceforo Xantopulo Callisto –, è l'esistenza di una vera e propria dialettica normativa descritta, tra età tardoantica e protomedioevo, dai legislatori succedutisi a Ravenna e Bisanzio. Si sarebbe trattato, in pratica, di un'ampia normazione seriamente prodromica di quelle che saran-

fiume dell'Italia nord-orientale – tale da determinare il non cale degli esoneri fiscali previsti dalla normativa a favore dei *possessores* locali.

³⁸ In tema di acquisizione di imposte fondiarie, si vd. per es. come bene esemplifica Ferrari dalle Spade esaminando la legislazione della seconda metà del sec. IV, associata a quanto preservato nei Basilici e nel Nomocanone di Fozio: *Immunità* 116 ss.

³⁹ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 131.

⁴⁰ Vd. per es. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 121 ss., in tema di immunità dall'imposta fondiaria.

⁴¹ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 120 s.

⁴² Non va taciuto che Ferrari dalle Spade, nelle sue esegesi, talora non si sottrae affatto a un'attività tipica del 'cacciatore' delle interpolazioni (per es. nel Teodosiano): *Immunità* 143.

no, per esempio, le regole 'di favore' decise più tardi, per la Chiesa⁴³, nei regni merovingi (per esempio con Childeberto e Teodeberto), carolingi e oltre: si pensi all'esenzione dai dazi, o al rimborso dei telonei, per alcune abbazie nella Gallia del VII secolo, come pure, dal secolo VIII in avanti, alle esenzioni tributarie concesse ai numerosissimi ecclesiastici, alla sottrazione degli spazi dell'episcopio all'intervento dei pubblici ufficiali, alla giurisdizione speciale dei vescovi e poi a quella dei canonici, alle larghe immunità dei luoghi sacri, ecc.

E tuttavia, le pagine delle *Immunità*, benché ricostruiscono l'insieme di una legislazione civile fatta di un fitto ordito di conoscenza piena e di condivisa collaborazione col vissuto ecclesiale coevo, proprio grazie all'analisi non preconcepita di ogni fonte superstite restituiscono pure altro. Esse rinviano al lettore la confortante sensazione dell'esistenza, in età tardoromana, e dunque alla radice di quello che poi sarà il diritto alto-medievale, di un'intensa politica di governo assolutamente equilibrata in tema di rapporti Chiesa-'Stato' – si pensi per esempio, giustamente per 'fare cassa', all'assenza di esenzioni generalizzate (salvo privilegi locali o immunità ottenute col rispetto di particolari condizioni⁴⁴) dall'imposta fondiaria a favore delle chiese⁴⁵ –, quasi l'espressione coerente del procedere di un legislatore politicamente laico benché dal bagaglio culturale intimamente cristiano.

Dalla impegnativa indagine offerta da Ferrari dalle Spade – gravosa anche perché, a metà del secolo XX, in certo qual modo 'pionieristica'⁴⁶ – sortisce il quadro di un tardo diritto romano che avrebbe saputo distin-

⁴³ Regole, quelle relative alle immunità ecclesiastiche, alcune delle quali, e non poche, trascinate sino quasi al secolo passato e difese con giustificazioni (oggi improbabili e finanche risibili) persino teologicamente e pastoralmente costruite presso più di un autore; si vd. il singolare e non breve saggio di A. MUZZARELLI, *Il buon uso della logica in materia di religione* 4, Milano 1840⁶, 231 ss.

⁴⁴ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 113 s., con esame del caso della chiesa di *Aphrodisium* in Caria e di quella di Tessalonica.

⁴⁵ Vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 110 ss.: si trattava di esenzioni fortemente penalizzanti per il gettito locale delle imposte, e talora pure fonte di truffe ai danni del fisco.

⁴⁶ La novità di una indagine come quella progettata da Ferrari dalle Spade è senz'altro confermata dall'estrema esiguità della bibliografia specialistica citata in *apparatu*, per fortuna compensata dalla ricchezza dei puntuali riferimenti documentari antichi.

guere bene, per così dire, tra il sacro il profano⁴⁷. Ciò che appare in maniera chiara è una legislazione che, benché «oscillante e tortuosa» poiché soggetta «ai variabili umori del governo verso la Chiesa»⁴⁸, perseguendo obiettivi totalmente secolari, puntualmente attenta agli interessi della *republica* anche a scapito delle buone relazioni con *episcopi e clerici*, con prudenza politica assoluta non avrebbe fatto confusione tra la *provincia* spettante all'impero e gli spazi riservati alle *ecclesiae*, non avrebbe cioè intrecciato gli affari generali dei sudditi-*cives* con gli interessi, talvolta di nicchia, dei sudditi-*fideles* e delle gerarchie ecclesiastiche.

Naturalmente, tutto quanto si è detto fin qui non significa che il lavoro del Nostro vada esente da critiche anche severe, alcune sostanziali⁴⁹ altre assolutamente formali⁵⁰: qualcuna di queste ultime forse legata allo stile della comunicazione scientifica dell'epoca; altre connesse, viceversa, proprio a quella cifra pionieristica della monografia cui si è non appena cennato⁵¹. Niente di cui dolersi, perciò, per certi riferimenti magari trop-

⁴⁷ Ciò, peraltro, è quanto oggi confermato dalle più recenti indagini degli specialisti del diritto tardoantico; vd. per es. E. GERMINO, *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021; E. DOVERE, *Pensiero cristiano e produzione del ius. L'ultima età teodosiana*, Bari 2021.

⁴⁸ FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 154.

⁴⁹ Appunti critici sono nella breve segnalazione, forse un po' troppo cursoria, di J.-R. PALANQUE, in *Revue des études anciennes* 44 (1942) 159 s.; di diverso tenore, invece, le belle pagine di P. CHARANIS, in *The American Historical Review* 46 (1941) 614 s., che esordiscono definendo le *Immunità* «an important book», e ancor più positiva appare la recensione di F. G. SAVAGNONE, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano Vittorio Scialoja* 48 (1941) 522 ss., ove si esprime «un festoso benvenuto» alla monografia non appena apparsa; ugualmente bene è recepito il lavoro da M. E. VIORA, in *Revista Portuguesa de História* 1 (1940) 236.

⁵⁰ Nel fraseggio delle *Immunità* va talora notata una sintassi per certi versi insolita, a volte si riscontra qualche errore grammaticale (forse derivato da un'imprecisa correzione delle bozze), molto di frequente il latino perde il corsivo.

⁵¹ Non è possibile misconoscere l'eccessiva fiducia di Ferrari dalle Spade nelle datazioni esibite dalle *constitutiones* nelle edizioni critiche dei materiali – in realtà, alcune erano corrette già allora da Otto Seeck, altre sono state poi 'aggiustate' dai romanisti odierni –, così pure non si possono ignorare talune carenze di informazione bibliografica giusromanistica (vd. *supra* nt. 49 le osservazioni di Palanque) e una non sempre perfetta conoscenza del tardo sistema fiscale dei Romani; tuttavia, poiché va indubbiamente lodato il coraggio del Nostro nel contrastare spesso, con la giustezza di solidi argomenti, quella che comunemente veniva definita la dottrina dominante,

po cursòri a talune fonti, che danno per scontate conoscenze preliminari oggi di rado presenti nel *background* sia del giusromanista sia dello storico del diritto medievale⁵²; ugualmente niente da dire a fronte di letture assai convenzionali di alcune costituzioni del Teodosiano, provvedimenti adesso diversamente significanti, com'è ovvio, dopo i recenti quarant'anni di intenso studio storico-giuridico del Tardoantico⁵³.

In definitiva, se ben si riflette, un'indagine così come condotta nelle *Immunità*, tanto correttamente attrezzata perché radicata nello studio consapevole delle fonti, ma sempre associata a una riflessione rigorosamente onesta sul contributo della dottrina, si rivela come il risultato vantaggiosissimo di una vera e propria attività di servizio resa alla comunità degli storici del diritto. Davvero, coerentemente con quanto annunciato dallo studioso in apertura del lavoro, si tratta di un più che solido «contributo alla dottrina della Immunità in generale», e perciò, ancora oggi,

bisogna senz'altro riconoscere come appunto ciò assolutamente controbilanci le insufficienze non appena menzionate.

⁵² Si tratta della percezione che Ferrari dalle Spade suggerisce dell'abituale frequentazione con i complessi scritti di molti Padri della Chiesa, allora pieni di 'contatti' con la realtà dello *ius*, o della pratica dello studioso con i resti corpori dei tanti documenti sinodali delle *catholicae ecclesiae* locali e di quelli dei concili generali o ecumenici, che tanta parte hanno avuto nella costruzione del più antico diritto canonico e civile.

⁵³ Valga come esempio quanto detto da FERRARI DALLE SPADE, *Immunità*, rispettivamente 159 ss. e 216 ss., a proposito delle immunità a vantaggio delle botteghe di proprietà della Grande Chiesa di Santa Sofia in Costantinopoli (su cui si vd. A. M. DEMICHEL, *La ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano 1990) e relativamente alla legge in CTh. 16, 11, 1 (su cui vd. ora, per tutti, E. DOVERE, *Medicina legum 2. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari 2011, n. 3). Fors'anche repressibili potrebbero essere talune affrettate deduzioni, sparse un po' dovunque nel lavoro, magari evitabili solo che la cultura storico-giuridica della prima metà del sec. XX – rispetto alla quale quella personale del Nostro già riesce, comunque, ad apparire ricca e sfaccettata – fosse davvero stata 'aperta' all'interdisciplinarietà. È il caso, per es., delle semplicistiche considerazioni sull'esclusione dei monaci dall'immunità dal crisar giro di cui a CTh. 16, 2, 36: sarebbe bastato leggere gli Atti del concilio di Calcedonia, successivi di un cinquantennio alla legge, per appurare come solo da tale momento (a. 451) i monaci sarebbero stati canonicamente inseriti nella struttura ecclesiastica, sotto l'*auctoritas* del vescovo, e perciò oggetto delle stesse norme civili già coinvolgenti i *clerici*: cfr. spec. cann. 3, 4; rispettz. ACO 2, 1, 2, 158 s. (354 s.), 11 ss., e 2, 2, 54 s. (146 s.); ACO 2, 1, 2, 159 (355), 10 ss., e 2, 2, 55 (147), 8 ss.

un efficace, proficuo, salutare apporto di base per qualsiasi ricerca sul diritto medievale di favore per la Chiesa e i suoi membri⁵⁴.

Peraltro, grazie ai sintetici quadri via via qui tracciati da Ferrari dalle Spade, riassuntivi d'una porzione sostanziosa di quello che era stato anche il diritto tributario, specialmente in ambito provinciale, della Roma tardoantica (e 'classica'), sarebbe pure consentito intravedere nelle *Immunità*, non foss'altro che per la ricchezza e la diversità dei materiali consultati, una sorta di comodo «studio preliminare e preparatorio per successive ricerche sul sistema finanziario e sulle imposte al basso Impero»⁵⁵.

E allora, non è inutile ribadire l'opportunità di rendere di nuovo editorialmente disponibile, restituendo quanto più possibile l'espressione tipografica dell'epoca – e dunque, naturalmente, in versione cartacea –, la monografia di questo 'coraggioso' storico del diritto medievale.

Saltando più di uno steccato disciplinare – questo, senza alcun dubbio, uno dei meriti maggiori dello studioso veneto –, non solo essa è apportatrice di illuminanti informazioni, come detto, utili sia allo specialista dello *ius Romanorum*, sia a quello del diritto dell'Alto-Medioevo. Il lavoro rimane pure, sul piano generale della ricerca, come risultato culturale assai pregevole e come preziosa testimonianza – dunque anche come modello per i più giovani ricercatori⁵⁶ – di quell'apertura scientifica tutt'oggi auspicabile nella quotidianità delle nostre Accademie: un robusto baluardo per la migliore difesa della necessità intellettuale di tutte le discipline storiche nella perfetta formazione del vero giurista.

Angelina Cirillo

⁵⁴ Per esempio, un'attenzione specifica è riservata alla normazione relativa al monopolio (un tributo, questo, che forse doveva «colpire le licenze di commerciare in regime di monopolio»: FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 207), alla *lustralis collatio (auraria)*, alla *lucratisvis descriptio*, al siliquatico (in merito al quale, «le disposizioni legislative di Valentiniano ... rimangono in vigore nel Regno gotico orientale, e lo stesso Teodorico vi si richiama»): vd. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 205 ss.

⁵⁵ FERRARI DALLE SPADE, *Immunità* 108.

⁵⁶ Opportunamente, vi è chi ha ricordato come Ferrari dalle Spade abbia apertamente sostenuto l'importanza essenziale, nell'ambito dell'istruzione superiore, della Facoltà giuridica, ovvero di quel «primo nucleo dell'Università italiana medioevale ... sin da quando Irnerio all'ombra della Garisenda ... chiosava le leggi e la giurisprudenza imperiale, mentre nasceva il libero Comune ed una ventata di libertà fuggava le tracce dei barbari invasori»: DE' DOMINICIS, *Il metodo e l'indirizzo storico-romanistico* cit. 147.

SYNTÉLEIA

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'

Συντέλεια - Sezione Diritto

1. **Elio Dove**, *Pensiero cristiano e produzione del ius. L'ultima età teodosiana*, 2021.
2. **Alberto De Vita** (a cura di), *International Anti-Corruption Strategies. EU Transparency and Corruption Prevention Policies Within Public Administration*, 2021.
3. **Salvatore Aceto di Capriglia**, *Protezione del patrimonio genetico tra garantismo ed esigenze securitarie. Focus comparatistico e profili applicativi*, 2021.
4. **Stefano Colloca**, *Sul limite del diritto. Studio di filosofia dell'ordinamento giuridico*, 2022.
5. **Salvatore Aceto di Capriglia**, *Fine vita. Una profilazione comparatistica*, 2022.
6. **Elio Dove**, **Giovanni Papa**, *Segni costituzionali e dinamiche processuali. Percorsi esegetico-critici su fonti antiche*, 2023.
7. **Giannino Ferrari dalle Spade**, *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, con una nota di lettura di Angelina Cirillo, 2023.